



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 218 della Giunta Comunale

Oggetto: **RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A S.G.S. SRL. DI MALE' A FRONTE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRO NATATORIO COMUNALE.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **venticinque** mese di **novembre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GASPERINI ALBERTO	- VICE SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	- ASSESSORE	Assente giustificato
ZANELLA GIULIANO	- ASSESSORE	Assente giustificato
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO A S.G.S. SRL. DI MALE' A FRONTE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRO NATATORIO COMUNALE.

Premesso che:

- con la deliberazione n. 22 del 20.05.1997 il Consiglio Comunale di Malè ha costituito la Società Gestione Servizi e Strutture s.r.l., avente per oggetto sociale la gestione, l'incremento e la promozione di attività sportive, culturali, ricreative e turistiche, attraverso la costruzione o la gestione, diretta o indiretta di complessi edilizi, impianti e strutture di ogni genere, società che rientra nella categoria dei soggetti che erogano servizi di interesse generale;
- che la società stessa, dotata di un capitale sociale pari a €. 50.057,00.-, interamente versato più quota dal Comune, a far data dal dicembre 2005 è diventata soggetto interamente partecipato da quest'ultimo potendo qualificarsi in house;
- che giusta deliberazione n. 63 dd. 30.12.2005 si dispose di rinnovare l'affidamento, a far data dal 01 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, delle strutture comunali appresso indicate, onde assicurare la necessaria prosecuzione dell'attività già espressa stante la natura del servizio svolto:
 - Campo da calcio, campi da tennis, palestra di roccia e stadio del ghiaccio;
 - Piscina comunale;
 - Cinema Teatro.
- che del medesimo atto faceva parte lo schema di convenzione-contratto di servizio, unitamente al capitolato d'oneri gestionale riferito alle diverse strutture;
- in relazione ai rapporti oggi in essere con la suddetta Società si richiama la deliberazione consiliare n. 70 dd.21.12.2010, esecutiva, avente ad oggetto "Riconoscimento delle Società partecipate dell'Ente ex L. 244/07 – determinazione in ordine a dismissione o mantenimento delle attuali quote", così come la successiva deliberazione consiliare n. 17 dd. 10.06.2013 a mezzo la quale è stato approvato un protocollo con S.G.S. s.r.l. che costituisce atto di indirizzo ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, documento con il quale, tra l'altro, il Consiglio Comunale disponeva che la Società predisponesse e presentasse al Comune un Piano di efficientamento, pur vero che la crisi in atto ed il tipo di servizio svolto rendessero e rendano estremamente difficile l'impostazione di politiche di miglior messa a regime di impiantistica per sua natura capace di generare passività, con l'obiettivo minimo di migliore livelli di copertura già estremamente alti se paragonati a quelli espressi da strutture analoghe presenti sul territorio provinciale, come riconosciuto dalla stessa Provincia;
- la società potendosi qualificare, per quanto detto, come braccio operativo dell'Amministrazione per quanto riguarda la gestione di servizi a domanda individuale connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva e del cinema teatro comunale, dopo aver chiuso l'esercizio 2011 con un attivo di €. 2.653,00.- conosceva nel corso del 2012 un andamento non altrettanto positivo;
- in data 30.04.2013 veniva per questo convocata l'Assemblea degli azionisti per deliberare l'approvazione del bilancio 2012 accertando una perdita pari ad €. 91.054,00.-, da rinviare a futuri

esercizi, invitando i soci a voler provvedere senza indugio alla ricapitalizzazione della società essendosi verificate le condizioni di cui all'Art. 2482 ter del Codice Civile;

- posto in evidenza che, sulla base della documentazione prodotta all'Amministrazione Comunale, il Comune ha intrapreso rapporti con la Provincia, Servizio Autonomie Locali, così da prospettare la questione ed ottenere riscontro positivo rispetto alle problematiche che avrebbe potuto conoscere nel sostenere i maggiori oneri, imputabili al bilancio comunale, per il ripiano della perdita della partecipata S.G.S., difficoltà conseguenti anche alla necessaria ricostituzione del minimo legale del capitale sociale, scelte imposte al fine di riportare in equilibrio il bilancio della medesima società;

- diversamente il Comune avrebbe dovuto procedere alla liquidazione della Società ed a riportare le strutture affidate nell'ambito di una gestione comunale diretta. La soluzione di riportare al proprio interno l'attività gestionale è stata ritenuta non percorribile per motivazioni di carattere economico finanziario, per i vincoli in materia di spending review e di patto di stabilità oltre che di personale stante il blocco vigente in tema di assunzione del personale;

- con nota dd. 2 agosto 2013 convenuto circa la possibilità di avere il necessario aiuto provinciale, come integrata con missiva dd. 4 ottobre 2013 il Comune, evidenziati gli esatti termini della perdita ed il valore del patrimonio netto negativo, tali da richiedere al socio unico, l'adozione delle misure previste dall'articolo 2447 del codice civile, chiese un intervento economico straordinario a sostegno dell'azione di riequilibrio della società per 130.000,00.- Euro;

- con deliberazione della G.P. di Trento n. 2472 dd. 29.11.2013, applicando una percentuale di contribuzione del 75% per un contributo di importo riconosciuto di €. 130.000,00.- è stato così accordato un contributo pari ad €. 97.500,00.-, la cui liquidazione è stata poi subordinata alla presentazione di una relazione, da parte di questo Ente, che evidenzi i risultati del monitoraggio della gestione 2013, tenuto conto delle osservazioni evidenziate dal revisore nelle proprie relazioni, nonché delle direttive formulate con il provvedimento consiliare n. 17/2013;

- stante quanto sopra indicato, giusta deliberazione consigliare n. 43 dd. 23.12.2013, si dispose il ripiano delle perdite di S.G.S. s.r.l Malè pari al 31.12.2012 ad €. 91.054,00.-, nonché alla ricostituzione del capitale sociale per €. 10.000,00.-

LA GIUNTA COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione che precede.

Dato atto come in ragione di quanto dianzi ricordato, in relazione alle perdite registrate si dispose sì di provvedere all'abbattimento del capitale sociale a copertura delle perdite complessivamente maturate fino al 2012, con contestuale sottoscrizione e versamento delle somme necessarie per la ricostituzione del capitale sociale minimo, così come la Magistratura Contabile ha affermato.

Che più specificatamente la Corte dei Conti ha detto infatti che è pacifica l'applicazione dell'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 2010 anche alle S.r.l. (art. 2482-ter), trattandosi di prescrizioni vincolanti per legge che trovano fondamento in ragioni di tutela dei creditori valide tanto per le S.p.A. quanto per le S.r.l..

Accertata la sussistenza dell'utilità dell'operazione di ricapitalizzazione, in quanto correlata al soddisfacimento delle esigenze della collettività in relazione al servizio pubblico svolto, motivazione alla base della decisione di mantenere anche la partecipazione, venne determinato in finali € 87.187,00.- il trasferimento da riconosce a S.G.S. Srl..

Dato peraltro atto come a fronte di un finanziamento provinciale concesso a valere sulla quota di cui all'articolo 6, comma 4, della legge provinciale n. 36/1993 e s.m. (pari al 75% della spesa massima ammessa in €. 130.000,00.-), corrispondente quindi ad €. 97.500,00.-, la Provincia confermo poi come seppur rideterminata in diminuzione la spesa (economia di € 10.313,00.-), il predetto trasferimento risultasse comunque confermato per il suo ammontare salvo per questo ente di destinare anche la quota residua alla Società.

Che in tal senso, perché non diventasse quota a semplice pareggio di bilancio, strada tra l'altro non perseguitabile sotto il profilo tecnico-giuridico, si concordò che S.G.S. individuasse iniziative di ammodernamento delle dotazioni e del sistema aziendale finalizzate al miglioramento dei conti di bilancio ed al più proficuo controllo gestionale, percorsi da seguire non disgiuntamente rispetto all'obiettivo non secondario rappresentato dalla possibilità di attivare forme di valutazione serie e sistematica circa il livello di soddisfazione dell'utenza oltre che di rispondenza del servizio offerto ai suoi bisogni e aspettative.

Dato atto come la Società ha così riattivato, sviluppando il sistema informatico di supporto, i tornelli a lettore elettronico presenti agli accessi della piscina, scelta che ha portato un miglioramento dei controlli su accessi e biglietti venduti e, inoltre, ha poi permesso di creare schede per utenza e per ogni tipo di corso o servizio e ciò con una duplice utilità, informativa circa la tipologia di utenza ma anche organizzativa, così da gestire le presenze del personale in ragione dei reali carichi di lavoro.

Evidenziato come ciò permetterà nel proseguo di raggiungere un ulteriore obiettivo, quello di rivedere il calendario delle chiusure settimanali e giornaliere così da favorire le presenze e la soddisfazione di quanti accedono al centro natatorio.

Convenuto pertanto, verificato a consuntivo l'effettiva e funzionale attivazione del sistema, costato ben oltre 16.000,00.- euro, di accordare il trasferimento pari ad € 10.313,00.- considerato poi che autonomamente la Società ha pure trasformato e attrezzato un locale disponibile in piccola palestra per corsi e attività individuale.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per i motivi in premessa esposti, l'impegno e la liquidazione della spesa di €. 10.313,00.- relativa alla concessione alla S.G.S. S.r.l. con sede in Malé di un contributo in conto capitale per la gestione nel corso del 2014 di interventi di efficientamento della struttura natatoria di Malè nei termini di cui in narrativa, somma accordata dalla Provincia sul fondo di cui alla legge provinciale n. 36/1993 e s.m..
2. Di stabilire che l'erogazione del contributo intervenga entro il corrente anno secondo termini pattuiti vero chela spesa relativa è stata per intero sostenuta e pagata.
3. Di impegnare la somma di €. 10.313,00.- al capitolo 6281 - articolo 461 - codice di bilancio 1060208 - gestione residui passivi 2013 del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 che presenta adeguata disponibilità.
4. Di dare atto che ai sensi della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 paragrafo 3.6 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, "E' escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà."
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni” e la L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **04.12.2014** al giorno **14.12.2014**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 15.12.2014 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **15.12.2014**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio